

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3910/91 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1991

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia e dell'Egitto (1992)

## IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Repubblica democratica popolare d'Algeria <sup>(1)</sup>, il Regno del Marocco <sup>(2)</sup>, la Repubblica tunisina <sup>(3)</sup> e la Repubblica araba d'Egitto <sup>(4)</sup>, dall'altro, completati dai protocolli addizionali a tali accordi <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup> <sup>(7)</sup> <sup>(8)</sup>, prevedono l'apertura, da parte della Comunità, di contingenti tariffari comunitari di:

- 39 000 tonnellate e 98 000 tonnellate di patate di primizia del codice NC ex 0701 90 51 originarie rispettivamente del Marocco e dell'Egitto (periodo dal 1° gennaio al 31 marzo);
- 10 100 tonnellate e 4 200 tonnellate di cipolle, fresche o refrigerate, dei codici NC ex 0703 10 11, ex 0703 10 19 e ex 0709 90 90, originarie dell'Egitto (periodo dal 1° febbraio al 15 maggio) e del Marocco (periodo dal 15 febbraio al 15 maggio);
- 6 400 tonnellate di fagioli, freschi o refrigerati, del codice NC ex 0708 20 10, originari dell'Egitto (periodo dal 1° novembre al 30 aprile);
- 4 900 tonnellate di cipolle del codice NC 0712 20 00, originarie dell'Egitto;
- 110 000 tonnellate di mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi, del codice NC ex 0805 20, originari del Marocco (periodo dal 1° luglio al 30 giugno);
- 8 700 tonnellate di piselli e fagiolini, preparati o conservati, dei codici NC 2004 90 50, 2005 40 00 e ex 2005 59 00, originari del Marocco;

— 8 250 tonnellate e 4 300 tonnellate di polpe di albicocche del codice NC ex 2008 50 91, originarie rispettivamente del Marocco e della Tunisia;

— 15 000 tonnellate di succhi di arancia dei codici NC 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 11 91, 2009 11 99, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 19 91 e 2009 19 99, originarie del Marocco, di cui la quota dei succhi importati in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 2 l non deve superare 4 500 tonnellate;

— 200 000 ettolitri, 50 000 ettolitri e 50 000 ettolitri di taluni vini a denominazione d'origine dei codici NC ex 2204 21 25, ex 2204 21 29, ex 2204 21 35 e ex 2204 21 39, originari rispettivamente dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia;

considerando tuttavia che l'accordo di cooperazione con la Repubblica tunisina prevede che le preparazioni e le conserve di talune sardine dei codici NC ex 1604 13 10 e ex 1604 20 50, originarie della Tunisia, possano essere importate nella Comunità in esenzione da dazi doganali; che le modalità di tale regime devono essere fissate mediante scambio di lettere tra la Comunità e la Tunisia; che, poiché questo scambio di lettere non ha ancora avuto luogo, occorre prorogare sino al 31 dicembre 1992 il regime comunitario applicato nel 1991, per un quantitativo di 100 tonnellate;

considerando che per quanto riguarda i fagioli, freschi o refrigerati, originari dell'Egitto e per il periodo che va dal 1° novembre al 31 dicembre 1991 e per i minneolas, freschi, originari del Marocco e per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 1991, questi paesi terzi beneficiano di un dazio doganale meno elevato di quello della Spagna e del Portogallo; che è opportuno aprire i contingenti in questione per i periodi che vanno rispettivamente dal 1° gennaio al 30 aprile 1992 e dal 1° gennaio al 30 giugno 1992; che per tener conto del carattere stagionale delle importazioni di questi prodotti è opportuno fissare il volume dei suddetti contingenti in funzione delle importazioni tradizionali medie effettuate nel periodo in questione, ossia rispettivamente a 3 534 tonnellate e a 4 500 tonnellate;

considerando che, nei limiti di tali contingenti tariffari, i dazi doganali sono gradualmente soppressi negli stessi periodi e allo stesso ritmo di quelli previsti negli articoli 74, 243 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che, tuttavia, i rispettivi protocolli addizionali prevedono, per i vini con denominazione di origine, l'esenzione dai dazi doganali;

(1) GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 2.

(2) GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2.

(3) GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 2.

(4) GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 2.

(5) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 2.

(6) GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 17.

(7) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 36.

(8) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 11.